

Decreto legislativo n. 66: sarà vera "inclusione"?

Bianchi/Rossi/Urdanch

Il 13 aprile 2017 è stato approvato il **Decreto Legislativo n. 66** "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*", attuativo della Legge 107/2015.

Cosa cambierà concretamente dal prossimo anno scolastico?

Il decreto riuscirà davvero a dare concretezza al suo significativo articolo 1?

" L'inclusione scolastica (...) risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (...) nella prospettiva della migliore qualità di vita; si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti."

Il decreto si applica esclusivamente agli alunni certificati con disabilità dalla Legge 104/1992: ce lo dice il titolo e ce lo precisa l'art. 2:

*"Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della **scuola primaria e della scuola***

secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione."

L'art. 3 elenca in modo preciso **prestazioni e competenze dei diversi soggetti** che devono intervenire nel processo inclusivo, spiegando "*chi deve fare cosa*".

L'Amministrazione Scolastica deve provvedere a:

1. assegnare i **docenti per il sostegno** didattico;
2. definire l'**organico del personale ATA**, tenendo conto della **presenza di alunni con disabilità** certificata e in particolare *"all'assegnazione dei **collaboratori scolastici** [...] anche per lo svolgimento dei **compiti di assistenza** previsti dal profilo *professionale*".*

Importante è la specifica (per la prima volta esplicita) che tale assegnazione deve essere fatta **"tenendo conto del genere"** delle alunne e degli alunni certificati cui occorre prestare assistenza.

Gli **Enti locali**, dal canto loro, devono continuare a garantire il **trasporto gratuito a scuola** e l'**assistenza per l'autonomia e la comunicazione**. Tali funzioni devono continuare ad essere suddivise tra i Comuni, per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (primaria e secondaria di primo grado) e le Province (oggi Regioni o Enti cui esse hanno attribuito tale compito: città metropolitane, enti di area vasta, consorzi di comuni ...) per le altre scuole.

Per realizzare una migliore qualità di assistenza igienica degli alunni con disabilità, a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione verrà assegnato un **contributo economico**, in base al numero degli alunni/studenti con disabilità accolti e frequentanti, insieme all'adeguamento dei criteri e dei parametri per la formulazione degli organici dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche

Molta importanza viene data alla **valutazione della qualità dell'inclusione scolastica**, affidata all'**Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)**, che sta predisponendo dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione (sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica) per definire gli **indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica** sulla base dei seguenti criteri:

1. **Livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)**, come concretizzato nel **Piano per l'inclusione scolastica (PAI)**, con indicati i livelli che sono stati raggiunti e gli obiettivi ancora da raggiungere.
2. **Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione** dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni.

3. **Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del PAI e nell'attuazione dei processi di inclusione.** Ogni scuola dovrebbe esplicitare "come, quando e quanto" ha coinvolto nel proprio GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) i diversi soggetti: docenti curricolari, docenti per il sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, collaboratori e collaboratrici scolastiche, studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.
4. **Realizzazione di iniziative e attività formative** (numero e qualità) finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola.
5. **Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento** degli alunni/studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
6. **Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi** e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola, in modo che siano accessibili agli alunni con diverse tipologie di disabilità.

Il decreto modifica le procedure e le competenze in materia di riconoscimento dell'handicap, aprendo la strada a una diversa impostazione e procedura.

I genitori devono richiedere l'accertamento della disabilità all'INPS. Ottenuta la Certificazione **la devono trasmettere** all'Unità di Valutazione multidisciplinare, all'Ente Locale competente e all'Istituzione scolastica, rispettivamente per la predisposizione di:

- *Nuovo Profilo di funzionamento*
- *Progetto Individuale*
- *Piano Educativo Individualizzato (PEI)*

(Certificazione e Profilo di funzionamento dovranno rispondere a criteri di compilazione individuati dal MIUR)

Importante l'art. 5, *Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica*, che prevede una **modifica della Legge 104/92 (che entrerà in vigore **1/1/2019**): "All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, utile per la formulazione**

del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del progetto individuale (...)".

In dettaglio, il nuovo iter procedurale è, quindi, il seguente:

1. I genitori fanno richiesta all'INPS per la visita di accertamento della disabilità
2. Entro 30 giorni l'INPS comunica la data della visita.
3. Quando l'accertamento di disabilità riguarda **minori**, le **commissioni medico-legali** sono costituite da:
 - o un **medico legale** che le presiede;
 - o **due medici specialisti** scelti tra **pediatra, neuropsichiatra infantile** o medico **specialista** della condizione di salute del richiedente (novità di questo decreto);
 - o un **assistente specialistico** o un **operatore sociale** individuati dall'**ente locale**;
 - o un **medico dell'INPS**;
 - o un **esperto** per ciascuna di alcune associazioni che si occupano di disabilità.
4. La **famiglia trasmette la certificazione di disabilità**, redatta sulla base dell'ICD:
 - o all'**Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL** di residenza, per la redazione del **Profilo di Funzionamento** secondo l'ICF;
 - o al **Comune di residenza**, per la predisposizione del **Progetto individuale** (già previsto dall'art. 14 della Legge 328/2000)
 - o all' **Istituzione scolastica**, per la redazione del **PEI**, *"parte integrante del progetto individuale che deve essere condiviso "fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici o privati, operanti sul territorio"*.

L' Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL è composta da:

1. un medico specialista nella patologia certificata dalla commissione medico-legale
2. un neuropsichiatra infantile
3. un terapeuta della riabilitazione
4. un assistente sociale.

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare, *"con la collaborazione dei genitori"* e la partecipazione di *"un docente della scuola"*, redige il Profilo di Funzionamento

secondo il modello bio/psico/sociale dell'ICF (Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute).

Il nuovo Profilo di Funzionamento unifica la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale. Esso consiste nella **descrizione delle funzioni** corporee e intellettive **danneggiate** e **delle potenzialità** dei singoli soggetti, tenendo conto delle "facilitazioni" e delle "barriere" presenti nel loro contesto di vita.

Sulla base del Profilo di Funzionamento (aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento del soggetto) vengono redatti il **Progetto Individuale** (da parte del **Comune di residenza**, in collaborazione con la famiglia e degli operatori necessari) e il **PEI** (da parte del **Consiglio di classe** con la partecipazione dei **genitori** e il supporto dell'**Unità di Valutazione Multidisciplinare**). (Per l'attuazione dettagliata di quanto previsto dall' articolo 5, si prevede l'emanazione, entro 180 giorni, di un decreto interministeriale, previa intesa Stato-Regioni, contenente le linee guida!)

Altre precisazione innovative ci vengono dal **Capo IV, Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione, art. 6-11** .

Gli **art. 6 e 7** riguardano la formulazione del **Progetto Individuale da parte del Comune di residenza, su richiesta ed in collaborazione con la famiglia e sulla base del Profilo di Funzionamento.** Si precisa che, visto che il **Progetto Individuale era già previsto dalla Legge 328/2000, può essere richiesto dalla famiglia al Comune anche prima della data di entrata in vigore del decreto (1/1/2019).**

Il comma 2 dell'art. 7 precisa che **il PEI è formulato sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento dai docenti della classe dell'alunno con disabilità, con la partecipazione della famiglia e con la presenza delle figure professionali interne all'Istituzione Scolastica (collaboratori scolastici) o esterne (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per specifici progetti) che interagiscono con la classe e con l'alunno, con il supporto dell'Unità di valutazione multidisciplinare.**

Il PEI deve individuare **"strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie"** ed **"esplicitare le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata"**.

È importante sottolineare che nel PEI devono essere **esplicitati i criteri di valutazione** che sono differenti per la **Scuola del Primo ciclo** e per **quella del Secondo ciclo**. Per gli studenti con disabilità del Secondo ciclo il decreto **"definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione"**: importante per eliminare i dubbi che l'alternanza non sia obbligatoria per gli alunni che seguono un PEI differenziato.

Una grossa novità è presente nell' **art. 10**, che descrive la **nuova procedura per la richiesta e l'assegnazione delle ore di sostegno** che prenderà avvio dal 1/1/2019: **"il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno"**.

Il **GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale)** è un **nuovo organo** introdotto dal decreto, istituito in ciascun ambito territoriale e composto da personale direttivo, docente e ispettivo nominato dall'USR. Valutate le proposte di ore di sostegno dei singoli dirigenti scolastici, il GIT effettua una propria proposta sul numero delle ore di sostegno da assegnare alle singole scuole all'USR, che assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia di propria spettanza.

Molta importanza viene attribuita al **PAI (Piano annuale per l'inclusione - art. 8)** che è **parte integrante del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)**. Si ricorda che il **GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)**, organo di consulenza delle singole scuole, è **presieduto dal DS**, che nomina i suoi componenti tra i **docenti** (curricolari e di sostegno) e il **personale ATA** della scuola, cui si aggiungono gli **operatori dell'ASL**.

Novità nell'articolo 12 "Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria", che riguarda la specializzazione per il sostegno per le scuole dell'infanzia e primaria. Si accede ai corsi annuali di specializzazione, che rimangono di 60 CFU comprensivi di 300 ore di tirocinio (12 CFU), con la laurea in scienze della formazione primaria ed il possesso, oltre ai 31 CFU già

previsti da tempo nel corso di laurea per tutti i docenti di infanzia e primaria, di ulteriori 60 CFU sulle didattiche dell'inclusione realizzati durante il corso di laurea o con insegnamenti aggiuntivi o con riconoscimento di attività di *"tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione"*.

Ulteriori disposizioni sulla **formazione in servizio obbligatoria per dirigenti, docenti e collaboratori scolastici** e sull'**istruzione domiciliare** sono presenti dall'articolo 13 all'articolo 20.

Quanto alla **formazione obbligatoria in servizio**, l'**art. 13** stabilisce che il **Piano nazionale di formazione deve garantire** *"le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto"*. Importante anche la formazione prevista per i **collaboratori e scolastici**, che sono **tenuti "a partecipare periodicamente a suddette iniziative formative"** per i compiti di **accoglienza e assistenza igienica** degli alunni con disabilità.

L'**art. 14** è dedicato al principio della **continuità didattica**, ma ci sono ancora molte variabili e, quindi, molti dubbi, che si spera vengano dissipati dal **decreto ministeriale** che definirà *"le modalità attuative"* per cercare di *"rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione"*.

L'**art. 15** stabilizza l'**Osservatorio Ministeriale per l'inclusione scolastica**, introdotto nel 1988 dalla C.M. 262/88. Esso ha adesso **carattere stabile**, con **compiti di consulenza e di proposta** e con una composizione che prevede come membri di diritto rappresentanti delle associazioni nazionali di persone con disabilità maggiormente rappresentative nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti (con e senza disabilità) e da altri soggetti pubblici e privati.

Riflessioni conclusive

Il decreto ha cercato di mettere a sistema, sulla carta, gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica **degli studenti con disabilità certificata**, per armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti e garantire così all'alunno/studente con disabilità certificata di poter fruire di tutti i servizi di cui ha diritto.

Come?

- Definendo i compiti spettanti a ciascun attore coinvolto nei processi di inclusione (Stato, Scuola, Regioni ed Enti locali);
- rafforzando la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica e sociale;
- incrementando la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva;
- provando ad introdurre il modello bio/psico/sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell'ambito del nuovo Profilo di funzionamento, elaborato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché della scuola;
- introducendo una nuova procedura per il sostegno didattico e un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi (per la scuola secondaria, la nuova disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo sulla "*formazione iniziale*");
- riordinando e rafforzando i diversi gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica;
- definendo una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà parte integrante del Progetto Individuale;
- prevedendo la misurazione della qualità dell'inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole (RAV);
- prevedendo una formazione specifica per tutto il personale: docenti, dirigente ed ATA.

Permangono, però, molte perplessità

Sono già passati 40 anni dalla Legge 517/77, che ha affermato ad alta voce un'educazione che realizzi, in ogni aula e per ogni bambino/a, l'eguaglianza vera di tutti i bambini/ragazzi.

E sono già passati 25 anni dalla Legge 104/92, che ha dato sostanza e organicità alla realizzazione di un vero progetto di vita della persona con disabilità, integrando le azioni della famiglia, della scuola, del sociale, del lavoro.

Ma la scuola è riuscita finora a porre al centro del suo lavoro quotidiano l'inclusione per tutti e per tutte? Basterà un ulteriore decreto a far diventare l'universalità dei diritti di cittadinanza e l'equità di tutti "valori primari" di insegnanti, dirigenti scolastici, studiosi, operatori sociali e sanitari, famiglie e associazioni?

Don Milani, già 50 anni fa, scriveva in *Lettera a una Professoressa*: "... tutti gli essere umani nascono eguali, se poi crescendo non lo sono più è colpa nostra e tocca a noi rimediare".

La scuola ha bisogno di **formazione** per approfondire e riflettere insieme su metodologie e linee guida, ma anche per progettare e sperimentare insieme esperienze, attività e strategie operative per promuovere un'inclusione efficace in grado di riconoscere e valorizzare pienamente tutte le differenze: dalle disabilità alle difficoltà di apprendimento ... alle eccellenze; dalle differenze di pensiero, culturali, linguistiche, religiose, ... a quelle familiari ed economiche.

L'inclusione, come universalità ed equità, è per tutti, non solo per gli alunni con disabilità, come recita il titolo del decreto. L'inclusione non è un settore specialistico, ma un tema che deve riguardare tutti gli esseri umani che vivono nella nostra società, a prescindere dalla loro condizione personale.